

BANDO RICERCHE IN COLLABORAZIONE (BRiC 2019)
Piano Attività di ricerca 2019-2021
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CUI ALLA TEMATICA ID 45/2019
Titolo

" Studio multicentrico dell'esposizione a radiazioni ionizzanti del cristallino degli operatori sanitari nelle sale operatorie "

TRA

L'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Fisica e Astronomia con sede legale in Via Sansone, 1 - 50019 Sesto Fiorentino (FI), Codice Fiscale e P.IVA 01279680480, di seguito denominata Destinatario Istituzionale (di seguito indicato per brevità come D.I.), rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia Prof. Duccio Fanelli.

E

L'Azienda UsI Toscana Centro A.T. con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1 , P.I., C.F. 06593810481 rappresentata dal Dr. Paolo Morello Marchese, di seguito denominata Ente Partner.

Di seguito denominate anche "Parti"

PREMESSO CHE

- con bando pubblico approvato con determinazione del Direttore centrale Ricerca n. 507 del 19 luglio 2019, l'INAIL ha avviato la procedura valutativa per l'affidamento delle collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca previste dal Piano di attività 2019/2021 – Ricerca scientifica (bando BRiC 2019);
- con determinazione del Direttore Centrale Ricerca dell'INAIL n. 889 del 18 dicembre 2019, come modificata con successive determinazioni n. 904 del 23 dicembre 2019 e n.499 del 24 gennaio 2020, sono state approvate le graduatorie di merito delle proposte progettuali presentate dai Destinatari Istituzionali ed individuate quelle ammesse a finanziamento;
- ai sensi della sopra citata determinazione, il progetto esecutivo, presentato dal Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Firenze dal titolo "Studio multicentrico dell'esposizione a radiazioni ionizzanti del cristallino degli operatori sanitari nelle sale operatorie "è stato ammesso al finanziamento per un importo annuale di € 57.000,00(cinquantasettemila/00) per un totale di € 114.000,00 (centoquattordicimila/00) per due annualità;
- l'Azienda UsI Toscana Centro A.T. Pistoia- Prato è uno dei Partner coinvolti nel progetto;
- gli Enti Partner partecipano con le loro attività a cofinanziare il progetto per un importo pari al 40% del costo complessivo del progetto ipotizzato per l'intera durata biennale del progetto, così come previsto al punto 5.1 del suddetto bando;
- l'art. 2 delle linee guida prevede la possibilità di presentare richieste di rimodulazione del piano finanziario;
- che da parte del D.I., anche per conto degli Enti Partner, è stato trasmessa a INAIL la richiesta di rimodulazione del piano finanziario;
- che in data 08/07/2021 con protocollo U.INAIL.72000.08/07/2021.0004158 INAIL ha approvato la proposta di rimodulazione del piano finanziario;
- il presente atto convenzionale intende disciplinare il rapporto di collaborazione tra il D.I. e l'Ente Partner.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, delle attività di interesse comune delle Parti, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui in premessa.

Art. 2 Durata

Le attività oggetto del presente atto dovranno essere realizzate nel limite massimo di due anni dalla data comunicata dal D.I. quale avvio delle attività progettuali. Il termine della ricerca potrà essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi,

L'Ente Partner, laddove si renda necessario, farà richiesta di proroga al D.I. non oltre sessanta (60) giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

Art. 3 Responsabili scientifici

I responsabili scientifici sono:

- per l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Fisica e Astronomia Prof.ssa Mara Bruzzi;
- per l'Azienda UsI Toscana Centro A.T. Pistoia- Prato Dott.ssa Margherita Betti;

In caso di sostituzione del proprio responsabile scientifico, ciascuna parte si obbliga a comunicare tempestivamente alla controparte il nominativo del soggetto subentrante.

In caso di sostituzione del responsabile scientifico da parte dell'Ente Partner la comunicazione dovrà essere supportata dall'invio di CV dal quale si evinca una coerente competenza scientifica del nuovo responsabile sulle tematiche progettuali.

Art. 4 Finanziamento

Per l'esecuzione del progetto l'INAIL riconosce al D.I. un finanziamento complessivo di € 114.000,00 (cento quattordicimila/00), comprensivo di oneri e spese, erogato in due annualità ed alle seguenti scadenze e condizioni:

I annualità:

- 70% a seguito della sottoscrizione della convenzione e comunque, successivamente alla comunicazione dell'avvio delle attività progettuali da parte del D.I.;
- il restante 30% subordinatamente all'approvazione da parte dell'INAIL della rendicontazione finanziaria intermedia relativa alle spese sostenute nel primo anno di attività e di una prima relazione scientifica intermedia sullo stato di avanzamento del progetto, da trasmettere all'Istituto entro e non oltre 30 gg. dalla scadenza della prima annualità;

II annualità:

- 50% subordinatamente all'approvazione da parte dell'INAIL della seconda relazione scientifica intermedia, da trasmettere all'Istituto entro e non oltre 30 gg. dalla data di scadenza del I semestre di attività della seconda annualità;
- il restante 50% subordinatamente all'approvazione da parte dell'INAIL della rendicontazione finanziaria finale di tutte le spese sostenute per il progetto e della relazione scientifica finale relativa al raggiungimento degli obiettivi programmati, da trasmettere entro e non oltre 60 gg. dal termine del progetto.

Il D.I. trasferisce all'Ente Partner la prima quota di finanziamento spettante, corrispondente al 70% del finanziamento relativo alla prima annualità come definito nella Tabella dei costi del progetto esecutivo, dopo l'avvenuto incasso da INAIL e le successive quote in base alla rendicontazione finanziaria presentata e ai costi riconosciuti da INAIL, nel rispetto delle condizioni e scadenze dettate da INAIL sopraindicate.

Il rimborso delle spese riconosciute non può determinare un utile o un margine di profitto per il D.I. né per l'Ente Partner.

Il finanziamento riconosciuto, avendo natura contributiva è fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1972 n. 633.

Art. 5 Ruolo dell'Unità Operativa 4 e costi ammessi al finanziamento

Il finanziamento erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese strettamente connesse alle attività oggetto del progetto di ricerca, limitatamente al periodo di durata dello stesso, secondo i criteri e le modalità previste, per la programmazione e la rendicontazione economico-finanziaria delle proposte progettuali, dalla Tabella B allegata al bando.

In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo rimodulato.

Nella voce missioni del D.I. verranno rimborsate le missioni del personale afferente all'Ente Partner dietro presentazione dei documenti giustificativi di spesa in conformità a quanto previsto dal Regolamento Missioni dell'Università degli Studi di Firenze (D.R. n. 1222 del 12 novembre 2013) riportanti il codice CUP del progetto di cui alla presente convenzione (B94119001570005) ed il numero identificativo della ricerca (ID).

Le missioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile scientifico.

Senza le dovute autorizzazioni la missione non sarà oggetto di rimborso.

La partecipazione dell'Azienda Usl Toscana Centro A.T. Pistoia- Prato è correlate alle attività previste nel progetto (U.O. 4) esecutivo rimodulato (All.1) e declinate nelle seguenti voci di spesa:

	RIPARTIZIONE FONDI DA PROGETTO ESECUTIVO			RIMODULAZIONE PRIMO ANNO		
	Finanziamento INAIL	Cofinanziamento	Totale	Finanziamento INAIL	Cofinanziamento	Totale
Personale strutturato	<i>non ammesso</i>	€ 5.600,00	€ 5.600,00	<i>non ammesso</i>	€ 5.600,00	€ 5.600,00
Personale non strutturato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi per la ricerca / Subcontratti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Missioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiale di consumo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasferimento dei risultati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Generali (max 10%)	€ 0,00	<i>non ammesso</i>	€ 0,00	€ 0,00	<i>non ammesso</i>	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00

Non sono previsti trasferimenti di fondi all' dell'Azienda Usl Toscana Centro A.T. Pistoia- Prato .

Art. 6 Rendicontazione scientifica e finanziaria

Al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione, l'Ente Partner inoltra al D.I.:

- la prima relazione scientifica intermedia relativa al I anno, entro e non oltre la scadenza della prima annualità;
- la seconda relazione scientifica intermedia relativa al II anno, entro e non oltre la scadenza del primo semestre di attività della seconda annualità;
- la relazione scientifica finale entro e non oltre trenta giorni dal termine del progetto stesso;

L'Ente Partner inoltra altresì al D.I.

- la rendicontazione finanziaria intermedia del I anno entro e non oltre la scadenza della prima annualità;
- la rendicontazione finanziaria finale entro 30 giorni dal termine dello stesso, comprensiva anche di quanto già rendicontato nella rendicontazione intermedia.

Il D.I. inoltrerà ad INAIL le relazioni scientifiche e le rendicontazioni finanziarie complessive di progetto

secondo le scadenze di seguito elencate:

- la prima relazione scientifica intermedia relativa al I anno, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della prima annualità;
- la seconda relazione scientifica intermedia relativa al II anno, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del primo semestre di attività della seconda annualità;
- la relazione scientifica finale entro e non oltre 60 giorni dal termine del progetto stesso;
- la rendicontazione finanziaria intermedia del I anno entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della prima annualità;
- la rendicontazione finanziaria finale entro 60 giorni dal termine dello stesso, comprensiva anche di quanto già rendicontato nella rendicontazione intermedia.

Il responsabile scientifico INAIL valuterà i risultati dell'attività di ricerca svolta dal D.I. in relazione agli obiettivi prefissati, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle relazioni scientifiche dallo stesso inviate.

Nel caso in cui le relazioni scientifiche non vengano valutate idonee a dimostrare la coerenza tra lo stato di avanzamento della ricerca e gli obiettivi fissati nel progetto esecutivo, la Direzione Centrale Ricerca provvederà a richiedere chiarimenti al D.I., che dovrà fornire riscontro entro i successivi trenta giorni dalla data della richiesta stessa. A tal fine il D.I. potrà chiedere eventuali chiarimenti agli Enti Partner interessati, che dovranno fornire riscontro entro i successivi quindici giorni dalla richiesta stessa.

Nel caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentano di esprimere un parere favorevole in ordine alla prosecuzione del progetto, l'INAIL ha facoltà, previa comunicazione al D.I., di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e l'eventuale recupero delle somme erogate. Conseguentemente, il D.I. ha facoltà, previa comunicazione all'Ente Partner, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e l'eventuale recupero delle somme erogate.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese dovrà essere inviata in originale o copia conforme dall'Ente Partner al D.I., che dovrà conservarla per almeno cinque anni, per riscontrare eventuali future richieste da parte dell'INAIL. L'INAIL si riserva di disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

Art. 7 Diffida ad adempiere e risoluzione della convenzione

Qualora, in sede di valutazione delle relazioni di cui al precedente art. 6, vengano accertate gravi violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili all'Ente Partner, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il D.I. intima per iscritto allo stesso, a mezzo posta certificata, di porre fine alla violazione nel

termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

È espressamente convenuto che, in caso di risoluzione della presente convenzione, l'Ente Partner dovrà provvedere, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione medesima.

Art. 8 Pubblicazioni e risultati della ricerca

I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall'INAIL con l'indicazione di coloro che ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dall'Ente Partner dietro esplicita autorizzazione dell'INAIL, per il tramite del D.I., riportando espressamente l'indicazione "Progetto realizzato con il contributo finanziario dell'INAIL".

Lo sviluppo di software o di altri prodotti a carattere informatico dovranno tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell'INAIL.

Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto del D.lgs. n. 30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, nei limiti e nelle condizioni che scaturiranno dall'accordo tra il D.I. e INAIL, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall'INAIL sul costo complessivo del progetto.

In caso di realizzazione di prodotti o strumenti prototipali, la disponibilità e le modalità di utilizzo degli stessi al termine delle attività progettuali sarà disciplinato da un apposito accordo tra le parti, tenuto conto delle specifiche esigenze tecnico-scientifiche connesse alle possibilità di sviluppo.

Qualora le Parti decidano, nel rispetto della propria regolamentazione interna, di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o

attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l'acquisizione di una licenza d'uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse.

I loghi istituzionali delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione, previa comunicazione alla controparte.

L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente convenzione, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.

Art. 9 Tutela della riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione.

Qualora il progetto esecutivo preveda una fase di sperimentazione presso soggetti diversi rispetto agli enti coinvolti nel progetto, si dovrà prevedere la sottoscrizione di uno specifico accordo di riservatezza secondo lo standard in uso presso INAIL.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) n. 679/2016 e dal D.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101. Titolari del trattamento sono l'Università degli Studi di Firenze e l'Ente Partner e Referenti per la protezione dei dati sono il Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia per l'Università degli Studi di Firenze e per il Partner.

Art. 11 Clausola di legalità e trasparenza

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal

D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. L'Ente Partner dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal D.I. (consultabile sul sito internet dell'Università degli Studi di Firenze : www.unifi.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme generali di legge e alle disposizioni del Bando.

Art. 13 Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Firenze.

Art. 14 Sottoscrizione, registrazione e spese

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Per L'Università degli Studi di Firenze
Il Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia
Prof. Duccio Fanelli

Per l'Azienda Usl Toscana Centro A.T. Pistoia- Prato
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Morello Marchese

*Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82